

STATUTO

RENOVATIO COOPERATIVA SOCIALE ETS ASD A RESPONSABILITA' LIMITATA

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ALTAVILLA MILICIA PA VIA
STRADA FORNAROTTO 5

Numero REA: PA - 434855

Codice fiscale: 07066700829

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 28-07-2022 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "A" AL MIO ATTO DEL 13 LUGLIO 2022 RACCOLTA N.11.920

STATUTO

TITOLO I: DENOMINAZIONE - SEDEDURATA

Articolo 1

Denominazione

E' costituita una società cooperativa denominata **"RENOVATIO" Cooperativa Sociale ETS ASD** a responsabilità limitata".

Articolo 2

Sede

La società ha sede legale nel Comune di Altavilla Milicia.

Ai soli fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese l'indirizzo viene fissato in Altavilla Milicia (PA) nella Via Strada Fornarotto, SNC.

L'organo amministrativo ha la facoltà di trasferire la sede legale nell'ambito dello stesso comune, di costituire, modificare o sopprimere unità locali, succursali, filiali, agenzie o rappresentanze mediante semplice comunicazione al Registro delle Imprese.

Articolo 3

Durata

La Società ha durata fino al 31 Dicembre 2080 (trentuno dicembre duemilaottanta) che potrà essere prorogata una o più volte per volontà dei soci. In difetto sarà prorogata a tempo indeterminato, fatto salvo in tal caso il diritto di recesso dei soci.

TITOLO II

MODELLO SOCIETARIO

SCOPI-OGGETTO-ATTIVITA'

Articolo 4

Modello societario

La cooperativa adotta il modello societario della società a responsabilità limitata in quanto compatibile con la disciplina prevista dal codice vigente in materia di società cooperative. Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.

Articolo 5

Prevalenza

La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione dei servizi sociali orientati in via prioritaria, ma non esclusiva, alla risposta ai bisogni delle persone dei soci e non soci, con particolare riferimento ai soggetti socialmente svantaggiati, mediante l'utilizzo razionale delle risorse umane e materiale a disposizione.

Essa opera per il conseguimento delle finalità di cui alla Legge n. 381/91 art.1 Lett.a, ispirandosi ai principi di solidarietà e mutualità, e si propone la gestione in forma di impresa dei servizi socio sanitari, culturali, educativi, turistici, senza fini speculativi.

Fatta salva l'osservanza dell'art.1 n.1 della Legge n.381/91 nonché, delle disposizioni di cui al D. lgs 112/2017, della Legge n.328/2000, della Legge n.104/1992, della Legge n. 112/2016 e della Legge n. 53/2003, la cooperativa ha come oggetto: -le attività previste dalla lettera "a" di cui all'art. 1 della Legge n. 381/1991 e segnatamente:

a) fornitura di servizi di consulenza anche informatica, assistenza qualificata ed

accompagnamento, finalizzati a rafforzare competenze e tutele degli Enti del Terzo Settore negli ambiti giuridico, fiscale, assicurativo, del lavoro, progettuale, gestionale, organizzativo, della rendicontazione economico-sociale, della ricerca fondi, dell'accesso al credito, nonché, strumenti per il riconoscimento e la valorizzazione delle competenze acquisite degli enti stessi;

b) - attività sportive dilettantistiche svolgendo in modo prevalente la propria attività nello sport della Ginnastica finalizzata alla salute ed al fitness, tennis tavolo, giochi sportivi tradizionali, dama, scacchi in tutte le loro discipline compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive. Per il raggiungimento di tali fini sportivi l'associazione si uniforma alla normativa coni, all'art.90, comma 18 lett.e) e dell'art.148 TUIR al fine di proporre percorsi multidisciplinari nonché, agli statuti e ai Regolamenti delle federazioni Nazionali, degli enti di promozione sportiva e delle Discipline associate cui l'associazione è affiliata o intende affiliarsi. L'Associazione può inoltre esercitare e organizzare tutte le altre attività sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI o dall'organismo sportivo cui è affiliata;

c) sostegno alle famiglie in condizione di fragilità sociale, fisiche e psichiche;

d) organizzazione e fornitura di servizi assistenziali, nonché, prestazioni infermieristiche, psicologiche, fisioterapiche e di cura in genere, sia a domicilio sia in strutture pubbliche o private;

e) organizzazione e fornitura di servizi educativi, ricreativi e socio culturali, compresi servizi turistici, rivolti all'infanzia, agli anziani e ai disabili;

f) attuazione del principio di solidarietà sociale, per un'effettiva sensibilizzazione

all'accoglienza e alla disponibilità nei confronti delle persone anziane, dei minori e delle persone in condizioni di fragilità fisica e psichica;

g) gestione e fornitura di servizi di teleassistenza, tele supporto, disbrigo pratiche e segretariato sociale in genere a favore dell'infanzia, dei portatori di handicap, degli anziani e di chiunque si trovi in condizioni fisiche e psichiche di bisogno;

h) interventi e servizi sociali, socio assistenziali, socio sanitari, ricreativi e socio ricreativi;

i) formazione extra-scolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, al contrasto della povertà educativa e alla prevenzione del disagio;

l) formazione teorica, tecnica ed operativa per gli operatori delle organizzazioni/associazioni di volontariato, affinché, possano svolgere, anche in funzione della successiva adesione alla società, servizio personale, volontario e gratuito di assistenza alle persone anziane, ai minori, ai portatori di handicap e a tutte le persone in condizioni di fragilità;

m) organizzazione di corsi, lezioni e conferenze per favorire la qualificazione e l'aggiornamento dei singoli soci, al fine di elevare il grado delle prestazioni;

n) promozione della comunicazione con particolare riferimento alle organizzazioni e/o associazioni di volontariato, anche mediante la creazione e gestione di siti Web;

o) gestione residenze per persone anziane, minori e persone con disabilità fisica e psichica e servizi di assistenza domiciliare;

p) - Produzione, trasformazione, confezionamento, distribuzione, commercializzazione, all'ingrosso ed al dettaglio e import-export di prodotti alimentari di ogni genere e natura;

r) - Progettazione, realizzazione, sistemazione, gestione, pulizia e manutenzione di aree verdi

urbane, parchi, riserve, aree SIC, parcheggi, giardini, boschi, spiagge, lidi, porti turistici, impianti sportivi e tutto quanto è relativo alla valorizzazione dell'ambiente;

s) - Svolgere attività di trasporto cose e/o persone per conto proprio e per conto terzi;

t) - Servizi in campo informatico ed in particolare corsi, consulenza, progettazione, programmazione e produzione di software, installazione e assistenza all'utente finale, assemblaggio, riparazione e vendita apparecchiature informatiche, servizi internet e intranet, creazione di siti web, e-commerce;

u) - Fornitura di servizi informatici, servizi web, networking e multimedialità anche attraverso il telelavoro; - Servizi di grafica multimediale, fotocomposizione e stampa, rilegature, elaborazioni grafiche;

v) - Attività di consulenza finalizzata ad iniziative di progettazione, valutazione, formazione anche in collaborazione con soggetti locali nell'ambito dei piani previsti dalle normative regionali, nazionali e comunitarie in materia di politiche sociali, del lavoro e dello sviluppo;

La cooperativa potrà esercitare attività diverse da quelle ordinarie a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale. Le attività diverse saranno svolte secondo i criteri ed i limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. La cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da Enti Pubblici o privati, direttamente o indirettamente anche in A.T.I., per lo svolgimento delle attività previste nel presente statuto; potrà richiedere ed utilizzare le provviste disposte dalla Comunità Europea, dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti Locali o organismi Pubblici o Privati interessati allo sviluppo della cooperazione. Destinatari dei servizi svolti dalla cooperativa sono: tutti i soggetti interessati dalle attività dell'oggetto

sociale così come previsto dallo scopo sociale in armonia con le previsioni della Legge quadro n. 328/2000 senza distinzione alcuna.

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale ai sensi della Legge 31 Gennaio 1992 n.59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato. La cooperativa può ricevere prestiti da soci finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento Statutario approvato dall'Assemblea sociale. La Cooperativa, per il conseguimento dello scopo sociale, potrà, inoltre, svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonchè, compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali e/o comunque direttamente o indirettamente attinente ai medesimi nonchè, tra l'altro e solo per indicazione esemplificativa e non limitativa:

- a) assumere interessenze e partecipazioni, nelle forme consentite dalla legge, in imprese o consorzi che svolgono attività analoghe o comunque accessorie all'attività sociale;
- b) dare adesioni e partecipazioni ad enti e organismi economici, consortili e fideiussori diretti a consolidare e sviluppare gli approvvigionamenti ed il credito;
- c) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, nonchè, adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo

sviluppo o all'ammodernamento aziendale ai sensi della Legge n. 59 del 1992 e partecipare allo sviluppo e al finanziamento delle cooperative sociali;

d) istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, il tutto a norma e sotto l'osservanza dell'art. 12 della Legge n. 127 del 1971, dell'art. 13 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 385 del 1993 e di quanto disposto in materia dalla delibera C.I.C.R. del 3 Marzo 1994 e successive norme di attuazione ed applicative. A tal fine la cooperativa richiederà le autorizzazioni necessarie e si avvarrà di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge.

TITOLO III: I SOCI

Articolo 6

Numero e requisiti dei soci

Il numero dei soci è illimitato ma non può essere inferiore al limite previsto dalla legge.

Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

a) soci lavoratori: possono essere soci lavoratori, tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire, che esercitano l'arte o il mestiere corrispondenti alle specialità della cooperativa e abbiano maturato una capacità professionale nei settori definiti nell'oggetto della società e che attivamente possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali.

Possono essere soci anche tecnici, consulenti e/o collaboratori aventi una specifica caratterizzazione professionale nel numero ritenuto indispensabile per il buon funzionamento della società.

Soci volontari: prestano la loro attività gratuitamente ed esclusivamente per fini di

solidarietà. Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso spese effettivamente sostenute e documentate sulla base dei parametri stabiliti dalla cooperativa sociale e per la titolarità dei soci.

Soci sovventori: (art.4 L.31 Gennaio 1992, n.59), possono essere soci sovventori le persone giuridiche, gli enti religiosi e gli altri enti pubblici e privati che in via strumentale e accessoria siano interessati al conseguimento degli scopi sociali.

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote trasferibili.

Salvo che sia diversamente disposto dalla decisione dei soci in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'organo amministrativo.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Il socio che intende trasferire le quote deve comunicare all'organo amministrativo il proposto acquirente e l'organo amministrativo deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con decisione

dei soci che devono stabilire:

- l'importo complessivo dell'emissione;
- l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;
- il termine minimo di durata del conferimento;
- i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e agli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a due punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari;
- i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, spettano da uno a cinque voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo i criteri fissati dalla decisione dei soci al momento dell'emissione.

I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi riportati. Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.

Categoria speciale di soci: la cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi

dell'art. 2527, terzo comma, c.c., i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali. La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dall'organo di amministrazione al momento dell'ammissione e comunque per un termine non superiore a cinque anni. Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci. I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti oppure rappresentati in assemblea. Oltre che nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla categoria speciale, oltre a quelle previste per i soci cooperatori:

- l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- la carente partecipazione alle assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione predisposti dalla cooperativa;

- l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;
- il mancato adeguamento agli standard produttivi;
- la mancata richiesta, entro i termini stabiliti, ad essere ammesso a godere dei diritti dei soci cooperatori.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà esser escluso dall'organo amministrativo anche prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari. Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci cooperatori, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti richiesti ed il raggiungimento dei risultati previsti nel processo formativo. La richiesta di ammissione deve essere comunicata dall'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci. In caso di mancato accoglimento, l'organo amministrativo deve, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione. Ai sensi del terzo comma dell'art.23 del D. Lgs Cps 1577 del 1947, così come modificato dall'art.14 della Legge n.59 del 1992 è consentita l'ammissione di elementi tecnici e amministrativi nel numero necessario al buon funzionamento della Società.

Non possono essere soci cooperatori coloro che esercitano in proprio attività identiche o affini a quelle della Cooperativa. Possono essere soci cooperatori le persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

Articolo 7

Ammissione dei soci

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda al Consiglio di Amministrazione della cooperativa.

La domanda delle persone fisiche dovrà specificare:

- 1) nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, domicilio e cittadinanza;
- 2) l'attività svolta in relazione ai requisiti richiesti dall'art. 6 che precede e dai regolamenti interni;
- 3) l'ammontare della quota di capitale sociale che la persona intende sottoscrivere;
- 4) le categorie di soci a cui chiede di essere iscritto.

La domanda delle persone giuridiche, sottoscritta dal legale rappresentante, dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- a) la denominazione, l'indirizzo della sede sociale, l'attività svolta;
- b) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la disposizione dello statuto o dell'atto costitutivo che conferisce a questo organo i poteri relativi;
- c) l'ammontare della quota di capitale sociale che l'ente si impegna a sottoscrivere;
- d) la persona fisica designata a rappresentare l'ente in tutti i rapporti sociali derivanti dalla qualità di socio, ivi compresa la partecipazione alle assemblee e l'eventuale assunzione di cariche sociali. Tutte le domande di ammissione dovranno contenere inoltre una dichiarazione di conoscenza e accettazione del presente atto costitutivo in ogni sua parte e degli eventuali regolamenti interni.

Il Consiglio di Amministrazione, entro sessanta giorni dalla data di ricezione della domanda, decide sull'ammissione a socio e ne dà comunicazione all'interessato, motivandola in caso di

rigetto. In questo caso l'interessato può, entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione chiedere che sulla sua domanda di ammissione si esprima l'assemblea dei soci nella sua prossima convocazione.

Articolo 8

Adempimenti dei nuovi soci

Il nuovo socio deve versare, oltre l'importo della quota sottoscritta, una somma a titolo di sovrapprezzo da determinarsi dal Consiglio di Amministrazione per ciascun esercizio sociale, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato. Le somme versate per sovrapprezzo saranno destinate al fondo di riserva ordinaria.

Articolo 9

Obblighi dei soci

Aderendo alla Società i soci si obbligano:

- a) ad osservare il presente atto costitutivo, gli eventuali regolamenti interni e tutte le deliberazioni legittimamente e legalmente adottate dagli organi sociali;
- b) a partecipare all'attività della società per la sua intera durata, salvo il verificarsi di una delle cause previste dal presente statuto per la perdita della qualità di socio;
- c) a non iscriversi e partecipare contemporaneamente ad altre cooperative che perseguono identici scopi sociali ed esplicano attività concorrente diretta o indiretta, nonchè, senza espresso assenso del Consiglio di Amministrazione, a non prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale o analogo a quello della cooperativa;
- d) a non svolgere azione alcuna che possa comunque essere in concorrenza o pregiudizievole agli interessi della società.

Articolo 10

Perdita della qualità di socio.

Recesso del socio

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, morte, sia per i soci persone fisiche che per i soci persone giuridiche e per scioglimento e liquidazione per i soli soci persone giuridiche. Ai sensi del 1º e del 2º comma dell'art. 2437 c.c., il socio della cooperativa può recedere, solo per tutte le quote possedute, se non ha concorso alle deliberazioni dell'assemblea riguardanti:

- a) la modifica dell'oggetto sociale, se ciò comporta un cambiamento significativo dell'attività della società;
- b) la trasformazione della società;
- c) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- d) la revoca dello stato di liquidazione della società;
- e) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dalle lettere h) ed i) del presente articolo o da altri articoli del presente atto costitutivo;
- f) la modifica dei criteri di determinazione del valore della quota nel caso di recesso;
- g) la modifica dei diritti di voto o di partecipazione del socio previsti dallo statuto;
- h) la proroga del termine della società;
- i) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle quote e delle azioni.

Oltre a questi casi, il recesso è consentito soltanto al socio iscritto da più di due anni nel libro dei soci, che ha l'obbligo di dare un preavviso di almeno tre mesi, ai sensi del 6º comma dell'art. 2530 c.c.

In ogni caso il recesso non è consentito al socio che non abbia ottemperato a tutte le sue obbligazioni verso la società.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla società.

Spetta al Consiglio di Amministrazione verificare entro sessanta giorni dalla ricezione di questa dichiarazione se ricorrono i motivi che, a norma della Legge e del presente atto costitutivo, legittimano il recesso e darne immediata comunicazione al socio. Il recesso, sia per il rapporto sociale che per i rapporti mutualistici fra socio e società, ha effetto dalla comunicazione della decisione di accoglimento della domanda di recesso.

Per quanto riguarda i rapporti mutualistici tra socio e società, salvo diversa e motivata deliberazione dell'Organo Amministrativo, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima; in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Articolo 11

Esclusione dei soci

L'esclusione deve essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del socio che:

- a) non ottemperi alle disposizioni della legge, del regolamento, del presente atto costitutivo, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- b) senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;
- c) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;

d) abbia perduto i requisiti per l'ammissione, oppure non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;

e) in qualunque modo arrechi danni gravi alla cooperativa;

f) nei casi previsti dall'art. 2286 c.c. e dal 1° comma dell'art. 2288 c.c..

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del socio che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento così come definito dall'art. 1455 c.c..

Nei casi individuati dalle lettere a) e b) il socio inadempiente deve essere invitato, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a mettersi in regola e l'esclusione potrà avere luogo solo trascorso un mese da detto invito e sempre che il socio si mantenga inadempiente.

Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione, devono essere comunicate, ai soci destinatari, mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa, in merito ai provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione su tale materia, saranno demandate ad un Collegio Arbitrale regolato dall'Art. 33 del presente statuto.

Articolo 12

Decesso del socio

Nel caso di decesso di un socio si applicano gli articoli 2534 e 2535 c.c., fermo restando quanto previsto dall'art. 13 del presente atto costitutivo per il rimborso della quota sociale.

Articolo 13

Rimborso delle quote

Il socio receduto o escluso e gli eredi o legatari del socio defunto avranno diritto al rimborso

delle quote sulla base del bilancio di esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio. Tale liquidazione, salvo il diritto di ritenzione spettante alla società fino alla concorrenza di ogni proprio credito certo, liquido ed esigibile, avrà luogo entro i sei mesi successivi all'approvazione del predetto bilancio. La domanda di rimborso deve essere presentata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a pena di decadenza, nel termine di un anno dalla scadenza dei sei mesi di cui al comma precedente.

Le quote per le quali non verrà chiesto il rimborso nel termine di cui sopra saranno devolute a riserva ordinaria (o legale) indivisibile.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde per un anno, dal giorno in cui si sono verificati il recesso o l'esclusione, verso la Società per il pagamento dei conferimenti non versati e, verso i terzi, nei limiti della quota sottoscritta e non versata, per le obbligazioni assunte dalla Società fino al giorno in cui la cessazione della qualità di socio si è verificata. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società e verso i terzi gli eredi o legatari del socio defunto.

TITOLO IV:

PATRIMONIO - ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

Articolo 14 - Patrimonio della società

Il patrimonio della società è costituito:

dal capitale sociale che è variabile ed è formato da:

- a) i conferimenti effettuati dai soci ordinari;
- b) dalla riserva ordinaria (o legale) individuale, formata con la percentuale degli utili netti di gestione di cui all'**ART. 17** e con quote sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti

o esclusi ed agli eredi o legatari dei soci defunti;

c) da eventuali riserve straordinarie la cui istituzione sia stata decisa dall'assemblea;

d) da ogni altro fondo di accantonamento costituito a copertura di particolari rischi in previsione di oneri futuri e per scopi di previdenza, assistenza, propaganda, studi, educazione cooperativistica e mutualistica in generale.

e) da qualunque liberalità, lascito o contributo pubblico o privato venga fatto a favore della Società.

Tutte le riserve, comunque costituite, non sono ripartibili tra i soci nè, durante l'esistenza della Società nè, all'atto del suo scioglimento.

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio della società, dedotti soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, sarà devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione disciplinati dagli articoli 11 e 12 della Legge n. 59 del 1992.

Articolo 15

Cessione delle quote

Le quote sociali non possono essere sottoposte a pegno o altro vincolo e non possono essere cedute per atto tra vivi, sia a terzi che ad altri soci, con effetto verso la Società, senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

Il socio che intende trasferire le proprie quote deve darne comunicazione all'Organo Amministrativo con lettera raccomandata.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la

propria partecipazione e la cooperativa ha l'obbligo di iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti dal presente statuto per l'ammissione. Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio può proporre, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, opposizione all'Arbitro di cui all'articolo 35 del presente statuto.

Articolo 16

Esercizio sociale

L'esercizio sociale si chiude il 31 Dicembre di ogni anno.

Articolo 17

Bilancio annuale e destinazione degli utili netti

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo Amministrativo - Consiglio di Amministrazione - provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi entrambi con criteri amministrativi di oculata prudenza.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione dei residui annuali al netto di tutte le spese e costi pagati o da pagare, compresi gli ammortamenti e gli accantonamenti di legge e le somme eventualmente attribuibili ai soci ad integrazione del trattamento economico in qualità di ristorni, nei limiti che l'art. 11 del D.P.R. n. 601 del 1973 e successive modificazioni ed integrazioni stabiliscono ai fini delle agevolazioni tributarie e nei limiti posti dall'art. 3 della Legge n. 142 del 2001.

Gli utili netti annuali saranno così destinati:

a) una quota non inferiore al trenta per cento 30% al fondo di riserva legale (o riserva ordinaria) indivisibile tra i soci;

b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura e con le modalità previste dalla legge;

c) una parte può essere destinata dall'Assemblea ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nei limiti previsti dall'art.7 della Legge n. 59 del 1992;

d) un eventuale dividendo ai soci, ragguagliato al capitale effettivamente versato, nella misura che verrà stabilita dall'Assemblea che approva il bilancio, ma che, in quanto la cooperativa è a mutualità prevalente, non potrà essere superiore alla misura dell'interesse massimo dei Buoni Postali Fruttiferi aumentato di 2,5 punti percentuali;

In deroga a quanto sopra, l'assemblea può sempre deliberare:

1) di destinare tutti gli utili alla riserva ordinaria di cui alla lettera a), previa deduzione di quanto obbligatoriamente deve essere destinato ai fondi mutualistici di cui alla lettera b);

2) di non procedere ad aumento gratuito del capitale sociale e/o di non attribuire dividendi, destinando tale quota o a riserva ordinaria o a riserva straordinaria.

Articolo 18 -

Strumenti finanziari (titolo di debito)

emessi dalla cooperativa

La cooperativa può emettere gli strumenti finanziari (titolo di debito) previsti dall'art. 2526 c.c., secondo la disciplina prevista per le società per azioni o quella a responsabilità limitata, quando è applicabile quest'ultima.

I rapporti fra i sottoscrittori di questi strumenti finanziari e la società saranno disciplinati da un apposito regolamento da adottarsi con la maggioranza prevista per l'assemblea straordinaria.

In ogni caso, gli strumenti finanziari (titoli di debito) offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori non potranno essere remunerati in misura superiore di 2 (due) punti percentuali rispetto al limite massimo previsto per i dividendi dall'articolo 17, comma 3, lettera d) del presente atto costitutivo. Inoltre, finchè, sarà applicabile alla cooperativa la disciplina della società a responsabilità limitata gli strumenti finanziari emessi dovranno essere privi di diritti connessi all'amministrazione della società ed essere offerti in sottoscrizione solo ad investitori qualificati e non ai risparmiatori. In tal caso, prima dell'emissione di questi strumenti finanziari, occorrerà... modificare l'atto costitutivo ed istituire il collegio sindacale ai sensi dell'art. 2543 c.c..

TITOLO IV: ORGANI SOCIALI

Articolo 19: Organi sociali

Sono organi sociali della cooperativa:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- d) il collegio sindacale, se nominato;

Assemblea

Articolo 20: forme, tempi e luoghi di convocazione.

L'assemblea è ordinaria e straordinaria; è convocata dal Consiglio di Amministrazione e può avere luogo anche fuori dalla sede e dai locali sociali, purchè, nel territorio italiano.

L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti presenti in più luoghi, audio e video-collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso, è necessario che sia consentito:

a) al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) al segretario di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione degli argomenti all'ordine del giorno e che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/ video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno recarsi, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente e il segretario.

L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, assunte in conformità alla legge e al presente atto costitutivo, vincolano tutti i soci ancorchè, non intervenuti o dissenzienti. L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Quando particolari esigenze lo richiedono, l'Assemblea, a norma dell'art.2364 c.c, potrà essere convocata entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea può, nel corso dell'esercizio sociale, essere inoltre convocata tutte le volte che il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario o utile alla gestione sociale.

Deve essere convocata senza ritardo quando ne sia fatta richiesta, per iscritto, da tanti soci cooperatori che rappresentino almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci cooperatori, oppure dal Revisore Unico. Nella richiesta di convocazione devono essere specificati gli argomenti da trattare (ex art. 2367 c.c.).

La convocazione dell'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, deve effettuarsi mediante avviso da consegnarsi o spediti ad ogni socio e da affiggersi nei locali della sede sociale,

almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza. L'avviso di convocazione dell'Assemblea annuale per l'approvazione del bilancio dovrà essere comunicato ai soci con le modalità sopraindicate almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'avviso deve contenere le seguenti indicazioni:

- a) elenco delle materie da trattare;
- b) luogo designato per l'adunanza;
- c) giorno ed ora per la prima e per l'eventuale seconda convocazione; quest'ultima in giorno diverso rispetto a quello fissato per la prima.

Il Consiglio di Amministrazione può, a sua discrezione, in aggiunta a quanto stabilito, avvalersi di qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere tra i soci l'avviso di convocazione; sono considerati mezzi idonei anche il fax e la posta elettronica.

Articolo 21 - Assemblea ordinaria.

L'assemblea è convocata in sede ordinaria per:

- a) approvare il bilancio;
- b) nominare gli amministratori, il revisore unico e determinare gli eventuali compensi di essi;
- c) approvare gli eventuali regolamenti interni;
- d) deliberare sulle eventuali responsabilità degli amministratori e del revisore unico;
- e) deliberare in materia di aumento delle quote di partecipazione dei soci; in materia di istituzione del prestito dei soci di cui all'art. 12 della Legge n. 127 del 1971 e dall'art. 13 del D.P.R. n. 601 del 1973, nonché, sull'emissione degli strumenti finanziari (titoli di debito) previsti dall'art. 2526 c.c. e sulle modalità del rapporto coi sottoscrittori di essi;
- f) deliberare su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua

competenza dalla legge, dal presente atto costitutivo o sottoposti al suo esame dagli amministratori.

Articolo 22 - Assemblea straordinaria.

L'assemblea è convocata in sede straordinaria per trattare le materie e deliberare sugli oggetti dalla legge espressamente riservati alla sua competenza.

L'assemblea straordinaria, in particolare, è convocata per deliberare:

- a) sulle modificazioni dell'atto costitutivo;
- b) sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.

Articolo 23 - Svolgimento dell'assemblea

Nelle Assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi e siano in regola con i versamenti dovuti.

Ogni socio cooperatore ha diritto ad un solo voto qualunque sia l'ammontare della quota sottoscritta.

Ai soci cooperatori persone giuridiche possono essere attribuiti fino a due voti in rapporto al capitale conferito nella cooperativa o al numero dei soci delle persone giuridiche stesse. Ai soci finanziatori sottoscrittori degli strumenti finanziari di cui all'art. 2526 c.c. non può essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati nell'Assemblea e non potrà essere attribuito loro il diritto di eleggere più di un terzo degli amministratori. I soci che per giustificato motivo non possano intervenire personalmente all'Assemblea possono farsi rappresentare solo da un'altro socio mediante delega scritta.

Ogni socio può rappresentare un altro socio finché, la cooperativa non raggiungerà il numero di venti soci. Da allora ogni socio potrà rappresentare al massimo due soci.

Le deleghe, che non possono essere conferite agli amministratori, devono essere menzionate nel verbale dell'Assemblea e conservate tra gli atti sociali.

Nelle votazioni si procede normalmente con il sistema dell'alzata di mano, con prova e controprova, salva diversa modalità deliberata dall'Assemblea volta per volta o prevista dalla legge. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in sua assenza, dalla persona designata dall'Assemblea stessa. Il Presidente è assistito da un Segretario scelto anche tra i non soci; l'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale sia redatto da un Notaio. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale. Alle Assemblee potrà partecipare, senza diritto di voto, un rappresentante della confederazione nazionale delle cooperative a cui la società aderisce o degli organismi periferici di essa. Finchè, si applicheranno le norme sulla società a responsabilità limitata, saranno validi i voti dei soci espressi per iscritto che giungeranno alla sede legale della società o all'indirizzo riportato nell'avviso di convocazione di cui all'art. 20 del presente atto costitutivo entro il giorno precedente a quello fissato per l'Assemblea con le seguenti modalità: lettera raccomandata con avviso di ricevimento, telegramma, telex, fax, posta elettronica certificata, posta elettronica od altro documento informatico su cui sia stata apposta la firma digitale del socio. In questo caso, l'avviso di convocazione dell'Assemblea deve contenere per esteso le deliberazioni proposte.

Articolo 24

Validità delle deliberazioni dell'assemblea.

L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è validamente costituita, qualunque sia l'oggetto da trattare, in prima convocazione quando sono presenti, di persona o per delega,

tanti soci che rappresentino il cinquanta per cento più uno dei voti spettanti a tutti i soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti e rappresentati.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati all'adunanza, mentre quelle dell'assemblea straordinaria sono prese a maggioranza assoluta dei voti spettanti a tutti i soci iscritti nel libro dei soci. Quando si tratta di deliberare sul cambiamento dell'oggetto sociale, sulla fusione o sulla scissione della società, sul trasferimento della sede sociale in altre località del territorio dello Stato oppure sullo scioglimento anticipato della società, tanto in prima che in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere prese con voto favorevole di almeno i due terzi dei voti di tutti i soci iscritti nel libro dei soci.

Per lo spostamento della sede sociale nell'ambito dello stesso Comune l'Assemblea ordinaria sarà costituita e delibererà validamente ai sensi dei primi due commi del presente articolo.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 25 - Composizione del consiglio di amministrazione.

La Cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri eletti dall'Assemblea.

I soci finanziatori sottoscrittori degli strumenti finanziari emessi dalla cooperativa possono essere eletti Amministratori.

In ogni caso, però, almeno i due terzi degli Amministratori devono essere soci cooperatori.

Un solo Amministratore può non essere socio della cooperativa. Il Consiglio di Amministrazione elegge, tra i suoi membri, il Presidente e il Vice Presidente. Occorrendo, di volta in volta, il Consiglio può nominare Segretario, per la redazione dei verbali, anche un

altro socio od una persona estranea alla Società.

Articolo 26

Durata in carica degli amministratori

Gli Amministratori durano in carica tre anni e sono rieleggibili senza limiti del numero di mandati finchè, si applicheranno alla cooperativa le norme sulle società a responsabilità limitata (venti soci), dopo di che il limite di rieleggibilità sarà di tre mandati consecutivi.

In qualunque tempo gli amministratori possono essere revocati dall'Assemblea.

Gli Amministratori sono dispensati dal prestare cauzione e non hanno diritto a compenso, salvo che non lo deliberi l'Assemblea, la quale può anche stabilire che vengano loro concessi gettoni di presenza. Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per conto della Società nell'esercizio delle loro mansioni.

Articolo 27 - Convocazione e deliberazioni del consiglio di amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o da chi lo sostituisce, tutte le volte che lo ritiene necessario o utile, anche fuori della sede e dei locali sociali, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri o dal Revisore unico. La convocazione è fatta coi mezzi che il Presidente ritiene opportuni, ma in modo che gli interessati siano avvertiti almeno due giorni prima della data e dell'ora fissate per la riunione. Le riunioni del Consiglio sono valide quando vi interviene la maggioranza degli Amministratori in carica, anche nelle forme di cui al comma successivo. Finchè, si applicheranno le norme sulla società a responsabilità limitata, saranno validi i voti dei Consiglieri espressi per iscritto che giungeranno alla sede legale della società o all'indirizzo riportato nell'avviso di convocazione entro un'ora dall'inizio del Consiglio di Amministrazione

con le seguenti modalità: lettera raccomandata con avviso di ricevimento, telegramma, telex, fax, posta elettronica certificata, posta elettronica od altro documento informatico su cui sia stata apposta la firma digitale del Consigliere. In questo caso, l'avviso di convocazione del Consiglio di Amministrazione deve contenere per esteso le deliberazioni proposte. E' ammessa la possibilità che le adunanze del consiglio si tengano per audio/videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il consiglio si considererà tenuto nel luogo in cui si trova il presidente e dove pure deve trovarsi il segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri presenti od espressi per iscritto nelle forme previste dal comma precedente. Il Consigliere personalmente interessato nelle questioni che si discutono deve astenersi dal partecipare alle deliberazioni.

A parità di voti, nelle votazioni palesi prevale il voto del Presidente, nelle segrete la parità importa la reiezione della proposta.

Articolo 28

Poteri del consiglio di amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società, in conformità delle leggi e dell'atto costitutivo.

Spetta tra l'altro al Consiglio di Amministrazione:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) stendere il bilancio e la relativa relazione annuale di accompagnamento sul carattere

mutualistico della società prevista dall'art. 2545 c.c.;

c) predisporre i regolamenti previsti dal presente atto costitutivo, che dovranno essere approvati dall'Assemblea;

d) determinare gli indirizzi dell'azienda, l'ambito delle varie fasi lavorative ed i criteri per il conseguimento degli scopi sociali, stabilendo all'uopo le mansioni lavorative dei singoli soci;

e) stipulare gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;

f) conferire procure speciali per singoli atti o gruppi di atti, fermi restando i poteri attribuiti al Presidente del Consiglio di Amministrazione dall'art. 30 del presente atto costitutivo;

g) assumere e licenziare personale della Società fissandone le retribuzioni e le mansioni;

h) dare l'adesione della Società ad organi federali o consortili;

i) deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci;

l) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione soltanto per quelli che per disposizioni di legge e del presente atto costitutivo siano riservati all'Assemblea;

il Consiglio di Amministrazione ha quindi, tra l'altro, la facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti davanti a qualsiasi autorità giudiziaria o amministrativa ed in qualsiasi grado e giurisdizione; concedere fidejussioni, richiedere affidamenti bancari, contrarre mutui assumendone gli oneri relativi, assumere obblighi in ordine a finanziamenti agevolati e stipulare convenzioni con Enti Pubblici.

m) nominare su autorizzazione dell'Assemblea un Direttore Generale ed altri organismi tecnici.

Il Consiglio può delegare parte dei propri poteri ad uno o più dei suoi membri

(Amministratore Delegato).

Articolo 29

Rinuncia, decadenza, scadenza dei consiglieri di amministrazione.

I Consiglieri che intendono rinunciare all'ufficio devono darne comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione ed al Revisore unico.

I Consiglieri che, senza giustificato motivo, non partecipano per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio decadono dalla carica.

Decadono parimenti dalla carica i Consiglieri soci o sottoscrittori di strumenti finanziari che, per qualunque motivo, perdono la qualità di socio o di sottoscrittore di strumenti finanziari.

I Consiglieri decaduti, rinunciatari o che comunque vengono a mancare nell'esercizio, vengono sostituiti da altri nominati dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione approvata dal Revisore unico con le modalità dell'art. 2386 c.c. purchè, la maggioranza del Consiglio di Amministrazione sia sempre costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea. Gli Amministratori così nominati restano in carica fino alla Assemblea successiva. Se viene meno la maggioranza di amministratori nominati dall'assemblea il Consiglio deve convocare con urgenza l'Assemblea per sostituire gli Amministratori decaduti, rinunciatari o che comunque siano venuti a mancare nell'esercizio. La cessazione degli Amministratori per scadenza dei termini ha effetto solo dal momento in cui il Consiglio di Amministrazione è ricostituito, cioè nominato dall'Assemblea.

Articolo 30

Poteri di rappresentanza legale del presidente.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la firma e la rappresentanza legale della

Società di fronte ai terzi e in giudizio. Il Presidente è autorizzato, senza preventiva delega del Consiglio di Amministrazione, a ricevere pagamenti da Pubbliche Amministrazioni, da banche e privati, qualunque sia l'ammontare e la causale, rilasciandone quietanza liberatoria. Previa delibera del Consiglio di Amministrazione, egli potrà inoltre nominare e revocare avvocati e procuratori alle liti attive e passive, riguardanti la Società, davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualunque grado e giurisdizione o effettuare transazioni sulle liti stesse. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le mansioni e i poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresidente in carica, se nominato, o, in mancanza di questo, ad un Consigliere designato dal Consiglio.

Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i Pubblici Uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza o impedimento del Presidente.

ORGANI DI CONTROLLO

ARTICOLO 32 COMPOSIZIONE

Verificatisi i presupposti di legge previsti dal combinato disposto degli articoli 2543 e 2477 c.c., nonché, quando la società emetta strumenti finanziari non partecipativi, la cooperativa è controllata da un sindaco unico oppure da un collegio sindacale composto da tre sindaci effettivi e due supplenti nominati dall'assemblea, la quale ne determina il compenso. I sindaci restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito. I sindaci sono rieleggibili. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

I restanti membri, se non sono iscritti in tale registro, devono essere scelti tra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministero della Giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.

Articolo 33 - compiti dell'organo di controllo

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul concreto funzionamento.

I sindaci, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio debbono, nella loro relazione, indicare specificatamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico ed evidenziare la condizione di prevalenza anche con riferimento alle leggi speciali.

Ricorrendo le condizioni di legge i sindaci possono esercitare anche il controllo contabile. In questo caso, l'intero organo di controllo è costituito da revisori legali dei conti iscritti nell'apposito registro.

Articolo 34 - modalità di elezione dell'organo di controllo

La nomina dell'organo di controllo è determinata dall'assemblea sulla base delle maggioranze previste dal presente statuto.

Articolo 35 controllo contabile

L'incarico del controllo contabile, ove prescritto, è conferito dall'assemblea, sentito il collegio sindacale o il sindaco unico, la quale determina il corrispettivo spettante al revisore o alla società di revisione.

L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per

l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

TITOLO V: DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI.

Articolo 36 - Clausola compromissoria.

Qualunque controversia dovesse insorgere tra i Soci e la Cooperativa, purchè, per legge possa formare oggetto di compromesso, dovrà essere deferita a tre arbitri nominati su designazione del Presidente del Tribunale di Palermo anche su richiesta di una sola parte. Gli Arbitri decideranno con equità, senza formalità di procedura, ed inappellabilmente, ferma restando la possibilità del ricorso al Giudice Ordinario prevista dalla legge.

Articolo 37 - Regolamento interno sul funzionamento della società

e sul rapporto fra cooperativa e soci lavoratori.

Il funzionamento tecnico ed amministrativo della Società potrà essere disciplinato da un regolamento interno da compilarsi a cura del Consiglio di Amministrazione e da approvarsi dall'Assemblea.

Nel regolamento potranno essere stabiliti i poteri del Direttore Generale, se nominato, l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici, se ed in quanto costituiti, nonché, i criteri a cui il Consiglio di Amministrazione dovrà attenersi per stabilire le mansioni dei singoli soci nelle varie fasi produttive dell'azienda, come previsto dal punto d) del precedente art. 28.

Il regolamento disciplinerà i rapporti fra cooperativa ed i soci lavoratori riguardo all'effettuazione delle loro prestazioni lavorative e per la determinazione delle loro retribuzioni sulla base dei contenuti per esso previsti dall'art. 6 della Legge n. 142 del 2001. Il regolamento potrà altresì prevedere norme comportamentali e sanzioni disciplinari per l'attività prestata dai Soci.

Detto regolamento sarà depositato entro trenta giorni dalla sua approvazione presso la Direzione Provinciale del Lavoro di (art. 6 della Legge n. 142 del 2001).

Articolo 35

Rapporti fra società cooperativa e soci cooperatori. Prestazioni lavorative di essi.

Il socio lavoratore, con la propria adesione alla società, stabilisce con la Cooperativa un rapporto in funzione del quale partecipa alla formazione degli organi sociali ed alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa, alla elaborazione di programmi di sviluppo ed alle decisioni inerenti le scelte strategiche, nonchè, alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda attraverso l'utilizzo dei mezzi di produzione di essa. Il socio, inoltre, contribuisce economicamente alla formazione del capitale sociale e partecipa responsabilmente al rischio di impresa, ai risultati economici di essa ed alla decisione sulla loro distribuzione. Egli presta il proprio lavoro per il raggiungimento degli scopi sociali mettendo a disposizione della cooperativa le sue capacità professionali, in rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro della società e con le modalità previste dall'atto costitutivo e dal regolamento sociale di cui all'articolo precedente. Pertanto la posizione giuridica del socio, che con la sua prestazione lavorativa partecipa alla elaborazione ed alla realizzazione dei programmi di attività e di sviluppo aziendali ed ai risultati economici della gestione, si configura come "lavoratore associato" e l'atto costitutivo assume valore di "patto societario".

Il socio cooperatore stabilisce con la propria adesione o successivamente ad essa un ulteriore e distinto rapporto di lavoro con la società cooperativa, in forma subordinata od autonoma od in qualsiasi altra forma contrattuale prevista dalla legge, con cui egli contribuisce al

raggiungimento degli scopi sociali, così come previsto dall'art. 1, della Legge n. 142 del 2001.

Ai soci lavoratori saranno applicate tutte le norme lavoristiche, previdenziali e fiscali previste dalle leggi vigenti.

Articolo 38

Trattamento economico dei soci. Ristorni.

Ai soci lavoratori, quali effettivi produttori dei redditi della Cooperativa, spettano i residui attivi annuali dell'esercizio in termini di ristorni deliberati dall'assemblea nei limiti fissati dalla legge ai fini delle agevolazioni tributarie previste dall'art. 11 del DPR n. 601 del 1973 e dall'art. 3 della Legge 142 del 2001.

Il trattamento economico corrisposto ai soci, durante l'esercizio sociale, deve avere come indice di riferimento quanto previsto dai contratti collettivi vigenti per le mansioni di lavoro effettivamente espletate dagli stessi soci, in relazione alle esigenze tecniche e di esercizio dell'impresa, compatibilmente con la natura associativa del rapporto fra socio e cooperativa e pertanto con le esigenze sociali.

Esso verrà stabilito annualmente dal Consiglio di Amministrazione, tenuto conto dei criteri eventualmente fissati nel regolamento interno, salvo conguaglio attivo o passivo da deliberarsi dall'Assemblea anche ai sensi del precedente art. 17, lettera e), di questo Statuto.

Articolo 39

Scioglimento della Società.

L'Assemblea straordinaria che dichiara lo scioglimento della Società nomina uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra i soci, e stabilendone i poteri.

Il patrimonio sociale netto risultante dal bilancio di liquidazione, previo rimborso ai soci del capitale versato e rivalutato e dei dividendi eventualmente maturati, deve essere destinato a fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della Legge n. 59 del 1992.

Articolo 40

Prevalenza delle leggi sulle disposizioni dell'atto costitutivo e dello Statuto.

Per tutto quanto non è regolato dall'atto costitutivo valgono le disposizioni legislative sulle società cooperative rette con i principi della mutualità prevalente agli effetti tributari, prevalendo anche nel caso in cui le norme in esse contenute non siano contemplate o siano in contrasto con il presente atto costitutivo.

Articolo 41

Requisiti mutualistici prescritti dall'art. 2514 del Codice Civile.

Si riassumono i requisiti mutualistici agli effetti tributari, già indicati nei precedenti articoli dell'atto costitutivo:

- a) il divieto di distribuire dividendi ai soci in misura superiore all'interesse massimo dei Buoni Postali Fruttiferi aumentato di 2,50 (due virgola cinquanta) punti percentuali, calcolato sul capitale effettivamente versato (art. 17 del presente atto costitutivo);
- b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari (titoli di debito) offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore di 2 (due) punti percentuali rispetto al limite massimo previsto per i dividendi (art. 18 del presente atto costitutivo);
- c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori (art. 17 del presente atto costitutivo);
- d) l'obbligo di devolvere, in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio, dedotti

soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione disciplinati dagli articoli 11 e 12 della Legge n. 59 del 1992 (artt. 14 e 37 del presente atto costitutivo).

Articolo 42 - Disposizioni transitorie e finali.

Le clausole statutarie concernenti i requisiti di mutualità prevalente come richiamati dall'articolo 2514 del Codice Civile e successive modificazioni, sono inderogabili, non potranno essere oggetto di modifica statutaria, salvo variazioni apportate da future leggi, e devono essere di fatto sempre osservate.

Firmato: Cascio Roberto - Balconi Micol - Guidi Giovanna - Maurizio Lunetta notaio.

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME AL DOCUMENTO ORIGINALE SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ART.20, COMMA 3, D.P.R. 445/2000, CHE SI TRASMETTE AD USO ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE.

ESENTE DA IMPOSTA SUL BOLLO ART. 27/BIS TAB. ALL. D.P.R. 642/72.